

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5208 del 09/10/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA TAGLIAVINI MARCO E LORIS s.s. SOCIETA' AGRICOLA CODICE PRATICA N. BO01A3040/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5378 del 06/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: BOLOGNA

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA TAGLIAVINI MARCO E LORIS s.s.
SOCIETA' AGRICOLA

CODICE PRATICA N. BO01A3040/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- Delibera n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, reso attuativo dal Decreto del Segretario generale n. 94/2022 della medesima Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la determina dell'ex Servizio tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna n. 6129 del 17/05/2007 con cui è stata riconosciuta a **Tagliavini Marco e Loris s.s.Società Agricola**, C.F.: 04276520378, la concessione

preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola di un terreno di estensione di 4 ha occupato da colture a orticole e cereali, da due pozzi, denominati Pozzo 1 profondo 26 m dal p.c. ubicato nel Foglio 83 mappale 48 del NCT del comune di Bologna e Pozzo 2 profondo 90 m dal p.c., ubicato nel NCT del medesimo comune al Foglio 65 mappale 35, entrambi con una portata massima di 1,28 l/s per 5000 mc/anno, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999 e con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004 (pratica BO01A3040);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2007/201619 del 31/07/2007 e i successivi solleciti assunti agli atti con Prot. n. PG/2016/202922 del 22/03/2016 e n. PG/2023/57471 del 31/03/2023, con le quali il medesimo concessionario **ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale** sopra richiamata;

vista la relazione tecnica assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/104142 del 14/06/2023, con cui il concessionario:

- ha dichiarato la **variante in aumento di prelievo a 12.096 mc/a con una portata di 5 l/s;**

- ha dichiarato che il Pozzo 2 non è in disponibilità del titolare, e perciò non utilizzato;

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- aumento in 25 ha dell'estensione dei terreni occupati da colture;

- aumento della portata di prelievo a 5 l/s e del volume complessivo in 12.096 mc/a

- prelievo effettuato con il solo Pozzo 1;

considerato che:

- l'istanza, è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale con varianti ai sensi degli art.li 37, 38 e 31 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso della concessione è assimilabile a "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 181 in data 05/07/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del parere dell'Autorità di bacino Distrettuale del del Fiume Po acquisito agli atti in data 12/09/2023 con n. PG/2023/154596 ai sensi dell'art. 9 del R.R. n.41/2001, che è stato espresso in senso positivo con le seguenti prescrizioni:

- la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
- l'azienda agricola dovrà valutare la possibilità di dotarsi, per le colture in campo, di sistemi irrigui atti al risparmio ed al contenimento della risorsa idrica.

preso atto

- del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito agli atti in data 08/08/2023 con Prot. n. PG/2023/137919, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, nel quale si comunica che allo stato attuale:

- l'immobile circostante l'ubicazione del pozzo in oggetto è assoggettato al contributo consortile irriguo fisso "RETE DI DISTRIBUZIONE DOZZA-CALAMOSCO"
- il Consorzio garantisce l'approvvigionamento idrico dei terreni in uso, esclusivamente durante il corso della stagione irrigua (1 aprile - 30 settembre);

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2023/105476 in data 16/06/2023 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo: "Conoide Savena - confinato superiore", codice 0462ER DQ2 CCS; caratterizzato da stato quantitativo *buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 20 m dal piano campagna e trend positivo; caratterizzato da subsidenza con velocità costante 5/-2,5 mm/a nel periodo 2011-2016;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto *moderato* e criticità *media* e pertanto comporta un rischio ambientale (**repulsione**) ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano in particolare:

- La derivazione dal Pozzo 1 dovrà essere esercitata nel periodo **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno per il quale non è garantito l'approvvigionamento consortile, con disattivazione della pompa esterna durante i restanti mesi;
- di installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo idoneo contatore di volume di prelievo;
- di effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;
- di inviare i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo e di piezometria all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a

quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 166,00;
- del canone di concessione per l'anno 2023 pari a € 59,15;
- dei canoni pregressi di concessione per le annualità 2017 - 2022, per un importo di € 121,53;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/169856 del 06/10/2023;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo senza varianti della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare a Tagliavini Marco e Loris s.s. Società Agricola, C.F.: 04276520378, il rinnovo con varianti della concessione preferenziale a derivare acqua pubblica sotterranea, in comune di Bologna, riconosciuta con Determinazione n. 6129 del 17/05/2007, esclusivamente mediante il Pozzo 1 ubicato sul terreno censito nel NCT del medesimo comune al Foglio 83 mappale 48, di profondità di 26 m dal p.c., alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con portata massima di 5 l/s, per complessivi 12.096 mc/a;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino alla data 31/12/2032. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale per gli usi concessi calcolati applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 59,15= per l'anno 2023, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 8558 del 04/09/2009 il Concessionario **ha corrisposto il canone pregresso per gli anni dal 2017 al 2022** a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 121,53**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65=, in sede di determinazione n. 6129 del 17/05/2007, **per un importo aggiuntivo di € 198,35=**, importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **Tagliavini Marco e Loris s.s. Società Agricola**, C.F.: 04276520378

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "*Conoide Savena - confinato superiore*", codice 0462ER DQ2 CCS mediante il Pozzo 1 ubicato sul terreno censito nel NTC del comune di Bologna al Foglio 83 mappale 48 nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X: 689743 Y: 932485, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 26 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro di 135 mm in tubi di ferro fino a fondo pozzo, con un unico tratto filtrante da 19,80 a 23,65 m dal p.c., in corrispondenza di uno strato di sabbie prevalenti;

la captazione avviene tramite una pompa esterna T80 BRAGAGLIA azionata da trattore e posizionata alla profondità di 20 m dal p.c., regolata alla massima portata di 5 l/s, con tubo di mandata di 80 mm su cui sarà inserito il dispositivo per le misure dei volumi di prelievo;

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **5 l/s** per complessivi **12.096 mc/anno**.

la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola di un terreno di estensione di 25 ha occupati da colture orticole a ciclo breve di cui 5 ha in serra e 20 ha in campo aperto, mediante impianto irriguo a pioggia. Tale uso è assimilabile all'uso "*irrigazione agricola*", di cui all'art. 152, comma 1, lett. a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione dal Pozzo 1 dovrà essere esercitata nel periodo **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno per il quale non è garantito l'approvvigionamento consortile, con disattivazione della pompa esterna durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

Il Concessionario deve:

- **installare** sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo idoneo contatore di volume di prelievo;
- **effettuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo e del livello piezometrico della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume e di prelievo misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del

concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare

istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2032**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.